

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Protezione speciale dei giovani lavoratori Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori

Rapporto esplicativo

1. Contesto

Il 29 novembre 1998, il popolo svizzero ha approvato un'importante revisione parziale della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; LL¹). Nell'ambito della revisione è stato modificato l'articolo 30 LL che fissa a 15 anni l'età minima per l'occupazione dei giovani; un nuovo capoverso 2 ha colmato quella che era considerata una lacuna della legge ovvero il disciplinamento dei lavori esercitati dai giovani di età inferiore a 13 anni. È stato stabilito che occorre precisare mediante ordinanza a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL).

Attualmente le disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori sono contenute nell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Nel corso della citata revisione della LL è risultato che sarebbe stato opportuno regolamentare la protezione dei giovani lavoratori in un'ordinanza separata. Nell'autunno 2002 è stata avviata una consultazione su un primo progetto di ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro per la protezione dei giovani lavoratori. La maggior parte dei Cantoni e numerosi partiti e associazioni, nelle loro prese di posizione, hanno richiesto l'abbassamento dell'età di protezione da 19 e 20 a 18 anni. L'età di protezione è fissata nell'articolo 29 della legge. Il Consiglio federale ha perciò effettuato una consultazione separata su questo tema. Dalla valutazione dei risultati della consultazione, che si è conclusa nel mese di febbraio 2004, è emerso che 21 Cantoni, quattro partiti politici e 20 associazioni si sono pronunciati a favore dell'abbassamento dell'età di protezione e si sono allineati agli argomenti del Consiglio federale (conformità con la maggiore età e l'età di protezione previste dal diritto europeo e internazionale, possibilità per gli studenti a partire dai 18 anni di essere occupati come adulti, rafforzamento delle misure di protezione fino ai 18 anni). Nel giugno 2006 il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 29 capoverso 1 LL senza che sia stato indetto un referendum.

Il progetto del 2002 è stato interamente rielaborato in modo da tenere conto delle critiche concernenti l'attuabilità del progetto sottoposto. In linea di principio le disposizioni sono state semplificate e ridotte all'essenziale. Allo scopo di migliorare la leggibilità si è rinunciato a ripetere il testo di legge, mentre la regolamentazione del lavoro dei giovani di età inferiore a 13 anni è stata decisamente semplificata. Le disposizioni sulla protezione dei lavoratori fino ai 18 anni, tuttavia, non sono state adeguate per quanto riguarda i lavori pericolosi e il lavoro notturno

¹ RS 822.11

e domenicale, essendo stata modificata unicamente l'età di protezione e non il contenuto materiale delle prescrizioni della legge sul lavoro (art. 29 – 32 LL).

Il 17 agosto 1999 e il 28 giugno 2000, la Svizzera ha ratificato due convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): la Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego del 1973² e la Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999³. Va ricordato inoltre che il 24 febbraio 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo⁴, che contiene anche una disposizione relativa al lavoro dei fanciulli. Nella sua analisi della compatibilità del diritto svizzero con la Convenzione n. 182, alla quale la Svizzera è vincolata, il Consiglio federale ha indicato che le disposizioni sui giovani contenute nell'OLL 1 devono essere modernizzate e adeguate meglio alle esigenze degli strumenti internazionali. Il presente progetto di ordinanza sarà pertanto sottoposto all'esame dell'OIL al fine di garantire che sia conforme alle esigenze menzionate.

Il presente progetto di ordinanza è stato elaborato da un comitato della Commissione federale del lavoro (CFL), con la partecipazione delle parti sociali e delle autorità cantonali preposte all'esecuzione della LL, e discusso in seduta plenaria della CFL. È emerso, in particolare, che l'opzione inizialmente prevista di imporre al datore di lavoro l'obbligo di richiedere un'autorizzazione (un permesso) per l'impiego di giovani sotto i 13 anni nell'ambito di spettacoli culturali, artistici e sportivi non era attuabile. Per tale motivo nel presente progetto si rinuncia in tal caso al sistema dei permessi.

2. Spiegazione dei singoli articoli

Art. 1 Scopo

Lo scopo dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori è di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei giovani fino ai 18 anni. I giovani hanno poca esperienza, non sono consapevoli dei pericoli e sono meno efficienti degli adulti. Essi sono appena alle soglie dell'età adulta, pertanto bisogna vegliare affinché il loro sviluppo generale non sia compromesso dal lavoro. Tale obiettivo si applica sia ai giovani che seguono una formazione professionale di base che a quelli già integrati nel mondo del lavoro o che vogliono arrotondare le loro entrate nel tempo libero.

Art. 2 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro

Diversamente dal Codice civile, che tutela i bambini in generale, la presente ordinanza mira a proteggere i giovani nel mondo del lavoro.

L'ordinanza disciplina le norme speciali valide esclusivamente per i giovani. In assenza di una regolamentazione specifica, le disposizioni generali della legge e delle ordinanze 1 - 4 sono applicabili anche per i giovani di età inferiore a 18 anni. I giovani che lavorano di notte, ad esempio, avranno diritto come gli adulti alla compensazione di tempo prevista all'articolo 17b della legge anche se questa non è menzionata nella presente ordinanza.

Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende

La ratifica della citata Convenzione n. 138 dell'OIL ha comportato una revisione della legge sul lavoro. L'obiettivo principale della Convenzione è di fissare un'età minima di ammissione all'impiego e di regolamentare le condizioni di lavoro dei giovani per porre fine all'utilizzo di bambini come manodopera a basso costo. Anche se questo obiettivo in Svizzera è considerato

² RS 0.822.723.8

³ RS 0.822.723.8

⁴ RS 0.107

raggiunto, affinché la Convenzione potesse essere ratificata dal nostro Paese le disposizioni concernenti l'età minima di 15 anni hanno dovuto essere dichiarate applicabili all'agricoltura, all'orticoltura, alla pesca e alle economie private (art. 2 cpv. 3 e 4 e art. 4 cpv. 3 LL). Tali settori sono infatti esclusi dal campo d'applicazione della legge sul lavoro sia per quanto riguarda le disposizioni sulla protezione della salute che la regolamentazione dei periodi di lavoro e di riposo. Il divieto di lavoro notturno previsto dalla legge sul lavoro, ad esempio, non è applicabile ai giovani dai 15 anni in poi occupati nei settori citati. La situazione è diversa per le aziende adibite alla produzione di piante e le aziende familiari. L'articolo 2 capoverso 3 LL stabilisce che singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. Lo stesso vale per i giovani familiari occupati accanto ad altri lavoratori (art. 4 cpv. 3 LL).

Art. 4 Lavori pericolosi

La definizione di lavori pericolosi si ispira alla Convenzione OIL n. 182⁵ e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'articolo 4 della Convenzione n. 182 impone agli Stati membri di definire mediante la legislazione nazionale i lavori che rischiano di avere un effetto dannoso sulla salute fisica o psichica dei giovani. Dovrebbero inoltre stilare una lista di tali lavori e rivederla periodicamente. Per tale motivo i lavori pericolosi sono definiti in un'ordinanza del Dipartimento che ha il vantaggio di poter essere adeguata in modo più rapido e flessibile di un'ordinanza del Consiglio federale. Conformemente all'articolo 19, la Commissione federale del lavoro sarà tenuta a esaminare la lista almeno ogni 5 anni (cfr. ordinanza del DFE allegata).

Sia la Convenzione n. 138 (art. 3 § 3) che la Convenzione OIL n. 182 ammettono deroghe al divieto di effettuare lavori pericolosi a condizione che ciò avvenga dopo il compimento dei 16 anni, che la salute, la sicurezza e la moralità siano garantite, che i giovani abbiano ricevuto una formazione specifica e adeguata e che sia necessario alla loro formazione professionale.

Tali condizioni si ritrovano nel capoverso 4. L'esercizio di lavori pericolosi dev'essere indispensabile all'apprendimento di una professione.

Trattandosi nella fattispecie di derogare a un principio che vieta l'esercizio di un lavoro pericoloso, la formazione professionale a cui si fa riferimento nel progetto di ordinanza deve essere riconosciuta dalle autorità competenti. Di conseguenza, le singole ordinanze sulla formazione vengono completate da disposizioni in base alle quali devono essere state prese le necessarie misure di sicurezza e il lavoro pericoloso in questione deve essere autorizzato. La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr)⁶ è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Attualmente si stanno rielaborando i regolamenti esistenti in materia formazione. Conformemente all'articolo 19 LFPr, l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia emana ordinanze in materia di formazione in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. Le ordinanze sono sottoposte per un parere alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). La SECO verifica che l'ordinanza sulla formazione contenga le misure relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute previste all'articolo 12 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)⁷. Per le professioni che non possono essere apprese senza l'esercizio di lavori pericolosi, è accordata nelle singole ordinanze un'autorizzazione eccezionale generale in base alla quale vengono rilasciati i permessi individuali. A titolo esemplificativo viene qui citato l'articolo 7

⁵ RS 0.822.723.8

⁶ RS 412.10

⁷ RS 412.101

dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC⁸:

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 47 lettere a, b e d OLL 1 è ammesso l'impiego di persone in formazione per le seguenti attività conformemente al loro stato di formazione e a condizione che vengano istruite e sorvegliate in modo appropriato:

a. servizio e manutenzione di impianti e manipolazione di utensili che potenzialmente comportano un pericolo d'infortunio;

b. lavori comportanti un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;

c. servizio e manutenzione di recipienti a pressione con contenuto pericoloso.

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

L'età minima di ammissione all'impiego è di 15 anni, fatte salve le deroghe menzionate negli articoli dell'ordinanza. Dall'articolo 29 capoverso 3 LL risulta invece che l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni in determinati lavori considerati per essi inammissibili deve essere esplicitamente vietata mediante ordinanza. Si tratta più specificamente di settori le cui condizioni di lavoro potrebbero intaccare l'integrità personale o nuocere allo sviluppo psichico dei giovani.

Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo

In relazione alle deroghe al divieto di lavoro per i giovani menzionate nell'articolo 7, è necessario precisare nel presente articolo che l'occupazione dei giovani sotto i 16 anni nelle sale da cinema, nelle aziende di spettacolo e nei circhi non è ammessa. Non si tratta infatti di attività di natura artistica.

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

Con la revisione della legge sul lavoro entrata in vigore nell'agosto del 2000, è stato introdotto anche un nuovo capoverso 2 all'articolo 30. Questa disposizione stabilisce che, mediante ordinanza, si può determinare per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Le condizioni necessarie per poter svolgere tali attività sono perciò fissate in questo stesso articolo. In assenza di un obbligo di autorizzazione, i datori di lavoro responsabili dell'occupazione di giovani sotto i 15 anni e i loro genitori o altre persone incaricate della loro educazione saranno tenuti a provvedere affinché le attività assegnate ai giovani non abbiano ripercussioni negative in particolare sul loro sviluppo, sulla loro sicurezza e sulle loro prestazioni scolastiche. Questi giovani dovranno inoltre rispettare gli orari di lavoro previsti ai capoversi nel quadro degli articoli 10 e 11. Tutte le attività pericolose ai sensi dell'articolo 4 continuano ad essere vietate senza eccezioni.

Art. 8 Lavori leggeri

I giovani dai 13 anni in poi possono effettuare lavori leggeri senza bisogno di un permesso, ma anche in questo caso si devono rispettare le durate del lavoro e del riposo fissate nella presente ordinanza. Possono anche lavorare in un'azienda per scoprire se una professione corrisponde o meno alle loro aspettative. È importante che durante il periodo di pratica i giovani abbiano la

⁸ RS 412.101.220.21

possibilità di vedere in cosa consiste una professione in modo da poter fare una scelta. Questi impieghi devono pertanto essere impostati in modo corretto e pertinente.

La definizione di lavori leggeri introdotta nel capoverso 2 corrisponde all'articolo 7 della Convenzione OIL n. 138⁹. Ciò che distingue un lavoro leggero da un'attività "normale" o pericolosa sono la natura e le condizioni d'esercizio del lavoro in questione (orario, frequenze, ecc.). Un giovane che distribuisce prospetti dopo l'uscita da scuola, per un'ora una volta alla settimana, ad esempio, esercita un'attività considerata leggera; se però deve eseguirlo ogni mattina prima di recarsi a scuola, questo lavoro non può più essere considerato leggero.

Art. 9 Occupazione di giovani sotto i 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico

Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 55 dell'OLL 1. Con questa disposizione si apre una breccia nel principio del divieto del lavoro per i giovani di età inferiore a 15 anni. Ciò si rende necessario per motivi pratici ed è ammesso anche in base alla Convenzione OIL n. 138. È possibile, per varie ragioni, che la scuola dell'obbligo termini prima dei 15 anni. Sempre più spesso vi è la tendenza ad anticipare l'inizio della scuola dell'obbligo o a consentire agli allievi particolarmente dotati di saltare una classe, cosicché alla fine del nono anno scolastico gli interessati non hanno ancora 15 anni. Raramente questi giovani intraprendono una formazione professionale subito dopo la scuola dell'obbligo. Ciò nonostante, le autorità d'esecuzione cantonali devono poter rilasciare un permesso in casi eccezionali. Allo stesso modo, si devono poter integrare nel processo lavorativo, definitivamente o provvisoriamente, gli scolari che sono stati esclusi dalla scuola per motivi disciplinari o per altri motivi.

Art. 10 Durata massima della giornata lavorativa dei giovani di età inferiore a 13 anni

I giovani di età inferiore a 13 anni possono svolgere le attività di cui all'articolo 7, ma soltanto per 3 ore al giorno.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico

Per quanto concerne i lavori leggeri durante il tempo di scuola, la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale è di tre ore al giorno e sei ore alla settimana.

L'attuale OLL 1 prevede la possibilità di lavorare per al massimo la metà delle vacanze scolastiche; l'occupazione dei giovani in età scolare che hanno più di 14 anni è limitata a 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. Il presente progetto fissa invece questo limite per i giovani dai 13 anni in poi a 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana.

Sono ugualmente disciplinati gli orari di lavoro durante i periodi di pratica di orientamento professionale. Questi impieghi devono essere di breve durata e non possono superare le due settimane (dieci giorni lavorativi).

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

La legge sul lavoro prevede un divieto generale del lavoro notturno per tutti i lavoratori e quindi anche per i giovani. Lo spazio di tempo per il lavoro notturno dei giovani è diverso da quello stabilito per gli adulti: secondo l'articolo 31 capoverso 2 LL, i giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22.

Sono previste deroghe unicamente per i giovani dai 16 anni in poi, i quali possono essere occupati durante la notte tra le 22.00 e le 6.00 se ciò è necessario all'apprendimento di una professione, se è una prassi usuale nella professione in questione, se è garantita un'assistenza qualificata e se il lavoro notturno non influisce negativamente sulla frequenza della scuola

⁹ RS 0.822.723.8

professionale. Tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente affinché il lavoro notturno sia ammesso nell'ambito di un tirocinio. La SECO rilascia il permesso per il lavoro notturno periodico per analogia con l'articolo 17 capoverso 5 LL e nei singoli casi. L'autorità cantonale rilascia un permesso per il lavoro notturno temporaneo per al massimo dieci notti per anno civile. Questa limitazione è stata introdotta anche se simili permessi individuali saranno necessari soltanto eccezionalmente poiché, in base all'articolo 14, il lavoro notturno e domenicale per gli apprendisti è disciplinato dettagliatamente e definitivamente nelle ordinanze dipartimentali per le singole formazioni (cfr. commento dell'art. 14). Occorre tuttavia prevedere la possibilità di autorizzare singoli casi in situazioni particolari. La competenza per il rilascio del permesso è disciplinata nella presente ordinanza poiché la pratica attuale, in base alla quale le autorità d'esecuzione cantonali rilasciano il permesso per i giovani lavoratori, è controversa e a più riprese è stata giudicata non conforme alla legge dalle autorità giudiziarie cantonali. Il permesso di lavoro è limitato a 10 notti e in tal modo si delimita chiaramente il quadro d'intervento delle autorità d'esecuzione cantonali.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

È ugualmente applicato un divieto generale del lavoro domenicale per i lavoratori soggetti alla LL.

I giovani dai 16 anni in poi dovrebbero poter essere occupati se ciò è necessario all'apprendimento di una professione, se è una prassi usuale nella professione in questione, se è garantita un'assistenza qualificata e se il lavoro domenicale non influisce negativamente sulla frequenza della scuola professionale. Tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente affinché il lavoro domenicale sia ammesso nell'ambito di un tirocinio.

La competenza per rilascio di permessi individuali per il lavoro domenicale regolare spetta all'Ufficio federale, mentre per il lavoro domenicale temporaneo all'autorità cantonale. Come per il lavoro notturno, il ricorso ai permessi individuali dovrebbe risultare necessario solo eccezionalmente. L'attribuzione della competenza in materia di autorizzazioni segue le stesse regole valide per il lavoro notturno.

Art. 14 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base

Nel progetto di ordinanza si attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza di disciplinare in un'ordinanza dipartimentale il lavoro notturno e domenicale nelle formazioni professionali per le quali è riconosciuta la necessità del lavoro notturno e domenicale. Le parti sociali devono potersi esprimere in proposito.

In questo modo si intendono introdurre agevolazioni amministrative sia per le aziende di tirocinio che per le autorità d'esecuzione e garantire un'unità di dottrina a livello svizzero.

Per alcuni settori il lavoro notturno e domenicale è stato finora regolamentato d'intesa con le parti sociali nell'ambito di permessi globali. Questi ultimi dovranno valere come regolamentazioni temporanee fino all'entrata in vigore dell'OLL 5. Il settore della panetteria, ad esempio, beneficia di un permesso di questo tipo, valido in tutta la Svizzera dal 1° gennaio 2002 fino all'entrata in vigore dell'ordinanza. Altri settori nei quali sono rilasciati permessi globali per il lavoro domenicale sono il settore della ristorazione e alcune professioni del settore sanitario.

In allegato si trova un progetto di ordinanza dipartimentale concernente la regolamentazione del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale. Vi sono riportate le professioni che dopo la consultazione delle associazioni di categoria saranno dotate di una regolamentazione per il lavoro notturno o/e domenicale nella formazione professionale di base. L'entità del lavoro notturno e domenicale ammesso non è indicata poiché le trattative su questo tema non sono ancora concluse.

Affinché la regolamentazione del lavoro domenicale e notturno nella formazione professionale sia orientata alla pratica e corrisponda alle esigenze formative, la SECO sottoporrà al parere dell'UFFT le regolamentazioni proposte per il lavoro domenicale e notturno. In base al nuovo

progetto l'UFFT si metterà in contatto con le organizzazioni del mondo del lavoro (ad es. sulla Commissione di riforma, sulla Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità o sulla Commissione della formazione professionale) e in seguito formulerà una raccomandazione all'attenzione della SECO. In base a queste informazioni, la SECO determinerà l'entità del lavoro notturno e domenicale ammesso per i giovani in formazione che hanno più di 16 o 17 anni e presenterà al DFE un progetto di ordinanza in tal senso.

Tramite questa ordinanza dipartimentale i datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di autorizzazione per tutti i lavori che corrispondono alle condizioni indicate nella lista (numero massimo di notti e domeniche autorizzate). Se il datore di lavoro ritiene necessario oltrepassare questi limiti, deve chiedere all'autorità competente un permesso individuale spiegando i motivi che rendono necessario il superamento dei limiti prescritti. Eventuali domande sono esaminate in base ai criteri stabiliti negli articoli 12 e 13. Nel caso in cui le esigenze relative a una formazione di base subiscano dei cambiamenti che rendono generalmente necessario il lavoro notturno o/e domenicale, le relative domande possono essere presentate alla SECO. Se, dopo la consultazione delle parti sociali, la necessità del lavoro notturno o/e domenicale può essere dimostrata, la formazione in questione sarà aggiunta alla lista contenuta nell'ordinanza.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale

Questa disposizione derogatoria è resa necessaria dal fatto che alcune attività, soprattutto di tipo culturale e artistico, che sono ammesse conformemente all'articolo 7, si svolgono spesso la domenica o in orari serali. Anche in questi casi, tuttavia, i giovani artisti non possono essere occupati per più di tre ore al giorno.

Art. 16 Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero di 12 ore per i giovani è già stabilito nell'articolo 56 dell'attuale OLL 1. La possibilità, prevista al capoverso 2 dell'articolo 56 OLL 1, di ridurre il riposo giornaliero a 11 ore non è stata ripresa nel progetto di ordinanza poiché anche in questo caso si applica il principio della protezione della salute dei giovani.

Art. 17 Lavoro straordinario

L'articolo 31 capoverso 3 LL vieta di occupare i giovani sotto i 16 anni nel lavoro straordinario. Per i giovani di oltre 16 anni, l'articolo 57 dell'attuale OLL 1 prevede che il lavoro straordinario può essere effettuato soltanto nei giorni feriali e che non può oltrepassare i limiti del lavoro diurno.

Questo articolo riprende e precisa la regolamentazione vigente. Il lavoro straordinario è possibile soltanto nei giorni feriali nello spazio diurno e serale fino alle 22.00 al più tardi. Anche in situazioni eccezionali (art. 26 dell'attuale OLL 1) i giovani non possono prestare lavoro straordinario né di notte, tra le 22.00 e le 6.00, né la domenica, ossia tra le 22.00 del sabato sera e le 6.00 del lunedì mattina.

Questo articolo introduce una novità, ossia il principio secondo cui i giovani non possono in nessun caso essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base intesa secondo la legge sulla formazione professionale. Durante la formazione professionale di base la durata del lavoro ammessa per i giovani è molto estesa. Teoricamente, in base alla LL possono lavorare, a seconda del settore, fino a 50 ore alla settimana. Non appare pertanto opportuno sovraccaricarli ulteriormente con lavoro straordinario.

Art. 18: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire

Questo articolo precisa l'obbligo di informare cui è tenuto il datore di lavoro, che è sancito dall'articolo 48 LL. La sua formulazione tiene conto dei maggiori bisogni dei giovani, i quali non hanno una percezione dei rischi e dei pericoli equivalente a quella degli adulti.

I datori di lavoro devono provvedere affinché i giovani sappiano a chi rivolgersi in caso di problemi o dubbi e che vi sia una persona di riferimento a disposizione per garantire la sicurezza

dei giovani sul lavoro. Se non può fungere egli stesso da persona di riferimento, il datore di lavoro deve designare un lavoratore adulto e qualificato.

Il datore di lavoro è tenuto a informare non soltanto il rappresentante legale ma, all'occorrenza, anche la persona alla quale il giovane è affidato. Si fa riferimento principalmente ai casi di collocamento in istituti o di custodia, dove la qualità di rappresentante legale non è stata attribuita.

Art. 19 Commissione federale del lavoro

Conformemente alla Convenzione OIL n. 182¹⁰, la CFL deve procedere almeno ogni cinque anni all'esame della lista dei lavori pericolosi. Poiché la CFL è un organo consultivo, la competenza formale di rivedere la lista spetta, secondo l'articolo 4 capoverso 3 del progetto, alla SECO, che presenterà al DFE una proposta corrispondente.

Art. 20 Collaborazione con l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT)

In ambito internazionale (Uffici/Ministeri per la formazione, il lavoro e la salute) tutti sono concordi nell'affermare che la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro deve costituire parte integrante della formazione professionale.

Le misure da adottare devono essere accertate e stabilite in funzione dei pericoli specifici della professione.

La SECO esaminerà sotto questo aspetto i cicli di formazione elaborati dalle associazioni di categoria (con la collaborazione di specialisti della sicurezza sul lavoro) e dall'UFFT e si impegnerà affinché le esigenze di protezione della salute e di sicurezza sul lavoro siano inserite nel programma dei cicli di formazione. L'UFFT verrà invece coinvolto nell'elaborazione delle ordinanze dipartimentali (cfr. precedente commento dell'articolo 14).

Allegati:

1. Progetto di ordinanza del DFE: lavori pericolosi
2. Progetto di ordinanza del DFE: regolamentazione del lavoro notturno e domenicale

¹⁰ RS 0.822.723.8